

COVID-19
LA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI IN DEROGA
PER LE IMPRESE EDILI DELLA
LOMBARDIA

Dr. Carlo Azimonti

Milano, 4 maggio 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge n. 9/2020

Articolo 15 - *Cassa integrazione in deroga (c.d. zona rossa)*

Articolo 17 - *Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (c.d. zona gialla)*

Decreto Legge n. 18/2020 c.d. «Cura Italia» (legge di conversione n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020)

Articolo 22 - *Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*

Decreto Legge n. 23/2020 c.d. «Decreto Liquidità»

Articolo 41 - *Disposizioni in materia di lavoro*

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Accordo Quadro Regione Lombardia 23 marzo 2020

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2020 par. n. 4

Circolari INPS n. 38/2020 e n. 47/2020 lett. F)

Messaggi INPS n. 1508/2020, n. 1607/2020, n. 1775/2020 e n. 1822/2020

FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*aggiornate al 25 aprile 2020*)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA CASSA IN DEROGA

Possono accedere le imprese industriali del settore edile solo se:

1. **non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari** (CIGO e/o CIGS) in costanza di rapporto di lavoro nel rispetto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o amministrative
2. **hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario** di integrazione salariale
3. hanno avviato o avvieranno una procedura di **cassa integrazione straordinaria** limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio u.s., dall'avvio della **sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento di CIGS.**

ATTENZIONE


La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

AMBITO DI APPLICAZIONE (1)

Quattro categorie di imprese beneficiarie indipendentemente dalla dimensione aziendale

Articolo 15 D.L. n. 9/2020

PRIMA E SECONDA CATEGORIA DI BENEFICIARI



1. Datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni dell'ex zona rossa (*)



2. Datori di lavoro che non hanno sede legale, operativa o unità produttiva nei Comuni dell'ex zona rossa limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei Comuni dell'ex zona rossa

(*) In Regione Lombardia Comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini.

AMBITO DI APPLICAZIONE (2)

Articolo 17 D.L. n. 9/2020

TERZA CATEGORIA DI BENEFICIARI

3. Datori di lavoro con unità produttive situate in Lombardia (no Comuni dell'ex zona rossa) e datori di lavoro che non hanno sede legale, unità produttiva o operativa in Lombardia limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in Lombardia ma non nei Comuni dell'ex zona rossa

Articolo 22 D.L. n. 18/2020

QUARTA CATEGORIA DI BENEFICIARI

4. Datori di lavoro afferenti ad ogni Regione o Provincia autonoma italiana

DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La cassa in deroga è richiedibile per periodi **a partire dal 23 febbraio u.s.** e può avere le seguenti **durate massime**:

- a) **3 mesi più 9 settimane** per le categorie n. 1 e n. 2 dei destinatari;
- b) **1 mese più 9 settimane ovvero 13 settimane** per la categoria n. 3 (**N.B.** I datori di lavoro non lombardi dovranno presentare istanza per le eventuali ulteriori 9 settimane alla Regione in cui ha sede l'unità produttiva interessata dalla cassa in deroga);
- c) **9 settimane** per la categoria n. 4.

Le richieste possono essere presentate anche per **periodi discontinui**.

LAVORATORI BENEFICIARI DELLA CASSA IN DEROGA (1)

**N.B. Lavoratori dipendenti in forza alla data del 17 marzo 2020
Senza nessun requisito di anzianità di effettivo lavoro**

Lavoratori aventi un rapporto di **lavoro subordinato** in essere con la seguente qualifica: **operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci di cooperative (NO DIRIGENTI)**.

Si precisa che:

- in caso di **rapporto di lavoro a termine** l'accesso alla CIGD è garantito fino alla cessazione del contratto di lavoro;
- i **lavoratori somministrati**, salvo copertura del Fondo di solidarietà alternativo, accedono solo se operano presso un datore di lavoro che beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- i **lavoratori intermittenti** possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

LAVORATORI BENEFICIARI DELLA CASSA IN DEROGA (2)

Secondo gli ultimi chiarimenti forniti da Regione Lombardia i datori di lavoro che astrattamente **possono accedere agli ammortizzatori sociali “ordinari”** che, però, non sono destinati a determinati soggetti (ad esempio gli apprendisti disciplinati dagli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo 81/2015 v. *nota in calce*) **possono presentare domanda di CIGD**, limitatamente a queste **due tipologie di apprendistato**.

Allo stesso tempo, per i datori di lavoro che possono accedere solo alla CIGD fra i soggetti beneficiari della misura rientrano **tutte e tre le tipologie di apprendistato previste dal Decreto Legislativo n. 81/2015**.

N.B. Apprendistato professionalizzante destinatario di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari

Articolo 43 d.lgs. n. 81/2015 : apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Articolo 45 d.lgs. n. 81/2015 : apprendistato di alta formazione e di ricerca

CONSULTAZIONE SINDACALE E ACCORDO

La richiesta di cassa integrazione in deroga presume una comunicazione preventiva alle OO.SS. per avviare la **consultazione** (v. *facsimile* allegato al nostro Suggerimento n. 248/2020).

I datori di lavoro dell'ex zona rossa sono dispensati dall'accordo sindacale così come i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Ai datori di lavoro con **più di 5 dipendenti** è richiesto la sottoscrizione di un accordo sindacale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative da effettuarsi **entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica. **L'accordo sindacale** deve essere redatto obbligatoriamente secondo il **modello standard** definito dall'Accordo Quadro regionale 23 marzo 2020.

N.B. Secondo l'articolo 22 decreto legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 «l'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima della trasmissione della domanda è necessario **profilare l'impresa** nel portale regionale preposto previa la **registrazione dell'utente** per accedere ai servizi a disposizione (è reperibile un breve manuale che riporta le istruzioni per la registrazione).

Le domande, aventi **causale "Emergenza COVID-19"**, sono inviate a Regione Lombardia e non all'INPS e sono istruite secondo l'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse.

Dal 1° aprile 2020 le domande devono essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale "*Finanziamenti on line*" <https://gefo.servizirl.it/> e devono essere **formalizzate entro il 31 agosto 2020**.

Le domande presentate con informazioni e/o documenti errati o incompleti devono essere annullate e ripresentate sempre tramite il portale regionale, **non è possibile la rettifica**.

In caso di necessità, la domanda deve essere integrata entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta pena il diniego dell'autorizzazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO ED AUTORIZZAZIONE

La cassa integrazione guadagni in deroga ha un'unica modalità di erogazione ovvero **pagamento diretto da parte dell'INPS**, modalità che viene esplicitamente dichiarata ed accettata con la sottoscrizione dell'accordo sindacale.

I decreti emessi da Regione Lombardia ad esito del procedimento sono pubblicati sul portale regionale.

La Regione trasmette il decreto autorizzativo **all'INPS** a cui devono essere trasmessi i **modello SR41**, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione comunicato dall'INPS all'impresa tramite PEC.

Le **domande** che, a completamento dell'istruttoria, **non** risultano **validabili**, sono poste in stato di "non ammesso". I richiedenti sono avvisati ed **entro 20 giorni** il datore di lavoro interessato deve inviare per posta elettronica certificata (lavoro@pec.regione.lombardia.it) le proprie **controdeduzioni**.

INDICAZIONI INPS

Per la richiesta di cassa integrazione in deroga **non è previsto** il versamento del **contributo addizionale** all'INPS e sono garantiti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Inoltre, l'Istituto ha altresì precisato che anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale" l'eventuale presenza di **ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza**.

UNIEMENS: in caso di mese intero di sospensione il flusso deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo; diversamente, in caso di mese parzialmente coperto da sospensione, il flusso sarà compilato con le consuete modalità per le giornate senza integrazione salariale (v. nostro Suggerimento n. 331/2020).

Si applicano le medesime regole previste per la CIGO in caso di rapporto tra **malattia** e CIGD per COVID-19.

ANTICIPAZIONE SOCIALE REGIONE LOMBARDIA

Il lavoratore, in cassa integrazione a zero ore, contatta la propria banca per:

1. richiedere l'anticipazione pari a 1.400 euro in caso di nove settimane di cassa integrazione;
2. sottoscrivere il mandato irrevocabile alla banca a prelevare l'importo della Cassa Integrazione erogata dall'INPS a compensazione dell'anticipazione;
3. il lavoratore deve far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3, di cui alla Convenzione nazionale 30 marzo 2020 che riporta IBAN di riferimento.

Non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello "SR 41".

INPS eroga l'indennità di cassa integrazione autorizzata sul conto corrente indicato dal lavoratore e la banca recupera l'importo anticipato dal conto corrente indicato dal lavoratore.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per interventi di **assistenza tecnica** o informazioni in ordine all'uso della procedura *online* è possibile utilizzare il seguente indirizzo email assistentzaweb@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151

Per **chiarimenti sull'Accordo e la normativa** è possibile consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it e/o scrivere alla casella di posta elettronica dedicata: CIGD-COVID19@Regione.Lombardia.it